

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 09/01/2020

FATTO

Il ricorrente deduce di essere contitolare di quattro buoni fruttiferi postali, di cui due appartenenti alla Serie AA3 (emessi entrambi in data 05/02/2002) e due appartenenti alla Serie AA1 (emessi entrambi in data 09/01/2001); di aver richiesto il rimborso dei quattro titoli e che l'intermediario ha eccepito la prescrizione; che sui predetti buoni non vi era alcuna indicazione del termine di scadenza; che non è stato consegnato il foglio informativo al momento della sottoscrizione; che il comportamento posto in essere dall'intermediario ha impedito di riscuotere i buoni entro il termine di prescrizione.

Esperito senza successo il reclamo, chiede il rimborso del valore dei buoni e degli interessi maturati.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che i buoni in contestazione appartengono a tutti gli effetti alle serie contraddistinte dalle sigle alfanumeriche AA1 e AA3, istituite con appositi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001 e del 19 dicembre 2000; che, come risulta dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali a termine", la serie AA1 è stata collocata nel periodo compreso fra il 28/12/2000 ed il 13/04/2001, mentre la serie AA3 è stata collocata nel periodo compreso fra il 23/10/2001 ed il 02/05/2002; che i D.M. citati dispongono che i titoli appartenenti alla "serie AA1" siano liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione, mentre i titoli appartenenti alla "serie AA3" siano liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; che all'epoca dell'emissione non era prevista l'apposizione di



alcuna etichetta indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui Buoni Fruttiferi Postali; che dall'analisi dei titoli risulta evidente ed inequivocabile, anche ad una lettura non esperta, l'appartenenza degli stessi alla serie "a termine".

Evidenzia, inoltre, che il DM del 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo"; che all'epoca della sottoscrizione dei Buoni veniva rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti e che nel Foglio Informativo relativo alla serie AA1 e AA3 è riportato chiaramente il periodo di prescrizione dei titoli; che i BFP della "Serie AA1", sottoscritti in data 09/01/2001, avevano la durata massima di 6 anni; per tale motivo, la scadenza era prevista per il 09/01/2007, mentre la prescrizione decorreva a partire dal 10/01/2017; che i BFP della "Serie AA3", sottoscritti in data 05/02/2002, avevano la durata massima di 7 anni ciascuno; per tale motivo la scadenza era prevista per il 05/02/2009, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 06/02/2019; che il rimborso di tutti i buoni è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale e, pertanto, la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

L'intermediario chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

Con le repliche la parte ricorrente ha ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

Il Collegio osserva che due dei quattro buoni fruttiferi postali oggetto della controversia appartengono alla serie "AA3", in quanto in data 05/02/2002 erano in collocamento i BFP della suddetta serie come si evince dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A TERMINE". L'intermediario ha prodotto il foglio informativo relativo ai buoni "a termine" serie AA3.

I buoni sono stati sottoscritti in data 05/02/2002; non risulta presente un timbro riportante la "Serie AA3", ma vi è una semplice dicitura "a penna"; tuttavia, sono stati collocati nell'intervallo temporale di collocamento della predetta serie (23/10/2001 - 2/5/2002); è riportata la dicitura "a termine" sia sul fronte sia sul retro; sul fronte è presente la dicitura "non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque agenzia postale secondo quanto indicato sul retro".

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, istitutivo della serie AA3, prevede che i buoni appartenenti a tale serie possano essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

Il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, che si applica anche al buono oggetto di controversia, prevede che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 del DM 19 dicembre 2000).

Nel caso di specie i buoni sono stati emessi in data 05/02/2002 e pertanto, secondo la prospettazione dell'intermediario, il termine di scadenza era il 05/02/2009 con conseguente prescrizione in data 06/02/2019.

Tuttavia, si deve osservare che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 8056/2019) si è recentemente pronunciato sull'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione dei crediti risultante dall'interazione tra art. 8 del D.M. 19/12/2000 e l'art. 8 del D.M. 29/03/2001, istitutivo della relativa serie AA2 affermando: "la lettera della norma che fissa



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni". L'art. 8 del D.M. 17/08/2001, istitutivo della relativa serie AA3, presenta il medesimo tenore dell'art. 8 del D.M. 29/03/2001.

Non risultano agli atti, né sono stati invocati dalla parte ricorrente, atti interruttivi della prescrizione antecedenti al reclamo. Quest'ultimo è stato presentato in data 26/08/2019.

Ciò premesso, aderendo all'interpretazione del Collegio di Coordinamento, la prescrizione dei buoni matura in data 31/12/2019. Poiché il reclamo, idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato presentato in data 26/08/2019, i buoni non sono da ritenere prescritti e, pertanto, la domanda in relazione ai buoni della Serie AA3 merita accoglimento.

Venendo ai buoni della Serie AA1 il Collegio osserva che gli stessi sono stati emessi in data 9/1/2001. Risulta riportata a mano la dicitura "AA1" e i titoli sono stati collocati nell'intervallo temporale di collocamento della predetta serie (28/12/2000 – 13/04/2001); è riportata la dicitura "a termine" sia sul fronte che sia sul retro.

Il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 prevede che i buoni appartenenti alla serie AA1 possano essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Il DM prevede, altresì, che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivano a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 del DM 19 dicembre 2000).

Nel caso di specie i buoni sono stati emessi il 09/01/2001 e, pertanto, la liquidazione sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2007 (secondo l'impostazione del Collegio di Coordinamento riportata sopra), con conseguente prescrizione in data 31/12/2017.

Non risultano agli atti, né sono stati invocati dalla parte ricorrente, atti interruttivi della prescrizione, diversi dal reclamo, presentato in data 26/08/2019.

I buoni della Serie AA1, pertanto, debbono ritenersi prescritti e la relativa domanda non può essere accolta.

Infine, non è condivisibile l'eccezione formulata dalla parte ricorrente in ordine all'omessa consegna del Foglio Informativo relativo ai titoli. Infatti, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814/2019) ha recentemente espresso il seguente principio: "La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei titoli della serie AA3; non accoglie nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 2372 del 13 febbraio 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA